La soppressione del meccanismo di cumulo tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia (art. 1, comma 195)

di Maria Cristina Degoli

Abstract – Il contributo esamina le modifiche apportate dall'art. 1, comma 195, della l. n. 199/2025 all'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011. L'intervento legislativo, attraverso l'abrogazione del comma 7-*bis* e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 11, ha eliminato la possibilità per i lavoratori iscritti ad un Fondo di previdenza complementare di computare la rendita mensile figurativa del capitale ivi accumulato all'ammontare della prima rata di pensione pubblica. È stata abrogata, ancor prima della sua attuazione, l'opzione integrativa utile al raggiungimento delle soglie minime di importo previste dalla legge per accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata.

Abstract – The paper examines the amendments introduced by Art. 1(195) of Act No. 199/2025 to Art. 24 of Decree-Law No. 201/2011, converted, with amendments, by Act No. 214/2011. The legislative reform, through the repeal of § 7-*bis* and the deletion of the final sentence of § 11, eliminates the possibility for workers enrolled in a supplementary pension fund to include, in the amount of the first instalment of their public pension, the notional monthly annuity corresponding to the capital accumulated in that fund. In doing so, the legislature has removed, before it could even be implemented, the integrative option that would have enabled workers to reach the statutory minimum benefit thresholds required to qualify for old-age and early retirement pensions.

Sommario: 1. Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare di secondo pilastro. – 2. Abrogazione dell'opzione di cumulo ai fini del raggiungimento dell'importo soglia. – 3. Considerazioni finali. – 4. Bibliografia.

1. Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale: il ruolo della previdenza complementare di secondo pilastro

Nel supplemento ordinario n. 42/L della *Gazzetta Ufficiale*, 31 dicembre 2025, n. 301, è stata pubblicata la legge n. 199/2025, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028* (legge di bilancio 2026).
Anche quest'anno, non si rilevano modifiche strutturali al sistema pensionistico obbligatorio ([1]): i canali ordinari di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato rimangono gli stessi del 2025. Ciò nonostante, «il bollettino pensionistico per gli assicurati non può dirsi positivo e l'incertezza per le prospettive non è molto tranquillizzante» ([2]). L'età di pensionamento, infatti, aumenterà di un mese nel 2027, fino a raggiungere complessivamente 3 mesi nel 2028, in virtù dell'applicazione dell'aumento della speranza di vita ([3]). Pertanto, unitamente alla mancata proroga di "Opzione donna" e all'abolizione di "Quota 103", l'intervento legislativo non riserva grandi "scossoni" al primo pilastro previdenziale.
La previdenza complementare è stata, invece, interessata da numerose misure di intervento che – a giudizio di chi scrive – perseguono l'obiettivo di incrementare in modo pressoché coattivo l'adesione dei lavoratori alle forme previdenziali a capitalizzazione, compensando così i risultati insoddisfacenti delle campagne promozionali condotte nel ventennio precedente.
D'altronde, la preoccupazione del Governo «di non avere le risorse sufficienti per pagare le pensioni dal 2030 in poi» ([4]) richiede la messa in opera di azioni funzionali al consolidamento del sistema di secondo pilastro previdenziale. Sebbene il legislatore non lo abbia espressamente enunciato, l'obiettivo sotteso alla scelta operata con la legge di bilancio 2026 sembra essere quello di consentire – agli assicurati con maggiori capacità economiche – al termine della carriera lavorativa, di disporre di una somma sulla quale poter fare affidamento per mitigare

([1]) G. CAZZOLA, *I dubbi rimasti dopo le mosse sulla previdenza complementare*, in *www.ilsussidiario.net*, 6 gennaio 2026.
([2]) P. GREMIGNI, *Legge di bilancio 2026, le novità per pensioni e previdenza*, in *GLav*, 2026, n. 2.
([3]) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario*, Rapporto n. 26, Nota di aggiornamento, 2025, p. 1 ss. L'età legale per accedere alla pensione di vecchiaia sarà pari a 67 anni ed un mese, da aggiungersi a 20 anni di anzianità contributiva nel 2027 e 67 anni e 3 mesi, sempre da sommarsi al ventennio contributivo, nel 2028.
([4]) P. GREMIGNI, *op. cit.*, p. 53. L'A. sostiene che questa è la motivazione alla base della soppressione dell'opzione integrativa per il raggiungimento dell'importo soglia di accesso al trattamento di quiescenza.

la riduzione del tasso di sostituzione, contribuendo così a riequilibrare il rapporto tra l'importo del primo assegno pensionistico e l'ultima retribuzione ([5]).
Tra le più importanti modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 vi è sicuramente il passaggio al regime del silenzio assenso per i lavoratori neoassunti del settore privato, dal primo luglio 2026. La modifica dei tempi di adesione ([6]) alla previdenza complementare prevede che il lavoratore aderisca automaticamente a questa forma previdenziale se, nel termine di 60 giorni dall'assunzione, non abbia scelto di 1) mantenere il trattamento di fine rapporto (TFR) in azienda ovvero 2) conferire l'intero importo TFR maturando ad un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta ([7]).
La manovra interviene anche sui limiti di agevolazione fiscale per incoraggiare i versamenti volontari. A decorrere dal periodo di imposta 2026, il limite di deducibilità fiscale per i contributi versati alla previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Questa modifica incide anche sulla deducibilità "maggiorata" ([8]) prevista per i lavoratori di prima occupazione successivi al primo gennaio 2007; se nei primi 5 anni di iscrizione al fondo essi non hanno utilizzato tutto il *plafond* consentito, è possibile recuperare la quota inutilizzata nei successivi 20 anni, innalzando del 50% il limite di deducibilità ([9]).
Nel tentativo di aumentare l'attrattività dei fondi pensione, la legge di bilancio 2026 è intervenuta sugli articoli del decreto legislativo n. 252/2005 che regolano l'erogazione delle prestazioni prevedendo un più ampio ventaglio di scelta circa le modalità di erogazione del montante maturando. Al raggiungimento dei requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, il montante maturato può essere percepito in capitale o rendita. Qualora la scelta ricada sul prelievo in capitale, la somma può raggiungere il massimo del 60% del montante finale accumulato ([10]). Diversamente, in caso di rendita, alle modalità c.d. standard se ne aggiungono di nuove, direttamente gestite dalle forme pensionistiche. In particolare, la legge n.

([5]) G. CAZZOLA, *Le pensioni che oggi sono pari al l'81,5% dell'ultima retribuzione scenderanno al 64,8% nel 2060: è ora di aprire gli occhi*, in *www.firstonline.info*, 16 febbraio 2026.
([6]) Cfr. art. 1, comma 204, lett. *c*, l. n. 199/2025, che introduce all'art. 8 del d.lgs. n. 252/2005, dopo il comma 7, i nuovi commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*.
([7]) G. BONATI, *Previdenza complementare e Tfr: le novità dalla legge di bilancio 2026*, in *GLav*, 2026, n. 2. Le prime modifiche amministrative concernenti l'attuazione delle nuove disposizioni in materia di TFR sono contenute nella circ. Inps 5 gennaio 2026, n. 12. Si veda anche M. MAGNANI, *TFR e previdenza complementare: considerazioni sulle novità 2026*, in *GLav*, 2026, n. 6; G. ROCCO, *Previdenza complementare: nuove regole*, in *DPL*, 2026, n. 3; M.R. GHEIDO, *Legge di Bilancio 2026: lavoro, previdenza e fisco*, ivi.
([8]) M. MAGNANI, *op. cit.*, p. 12.
([9]) Cfr. art. 8, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 201, lett. *a*, n. 2, della l. n. 199/2025.
([10]) Cfr. art. 11, comma 3, d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 201, lett. *b*, n. 2, della l. n. 199/2025.

199/2025 ha previsto l'introduzione 2) della rendita a durata definita ([11]), 2) dei prelievi liberamente determinabili ([12]) e 3) dell'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo di 5 anni ([13]).
Infine, la soppressione, nell'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 14, decreto legislativo n. 252/2005, delle parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» ([14]), consente oggi al lavoratore che decida di traferire la propria posizione individuale dal fondo negoziale ad un fondo aperto, o ad un piano individuale pensionistico (PIP), di chiedere al datore di lavoro di versare al nuovo fondo individuato la percentuale di contribuzione a suo carico.
Considerate nel loro complesso, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 delineano una strategia legislativa organica, volta a rafforzare strutturalmente la previdenza complementare di secondo pilastro quale presidio irrinunciabile per la tenuta finanziaria del sistema previdenziale nel medio-lungo termine.

2. Abrogazione dell'opzione di cumulo ai fini del raggiungimento dell'importo soglia

L'articolo 1, comma 195, della legge n. 199/2025 ha abrogato il comma 7-*bis* dell'articolo 24, decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Tale disposizione – introdotta solo nel 2025 – aveva riconosciuto ai lavoratori la facoltà di computare, in via figurativa, le somme mensilmente maturate a titolo di rendita presso un Fondo di previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell'importo soglia minimo richiesto ([15]) per l'accesso alla pensione di vecchiaia e quella anticipata contributiva.

([11]) Questa modalità di erogazione consente all'aderente di ricevere un importo annuo per un periodo che viene determinato al momento della scelta di questa modalità. Il limite temporale è individuato dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita attesa residua, calcolato sulla base delle tavole Istat.
([12]) Cfr. art. 11, comma 3-*quater*, d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 201, lett. *b*, n. 2, della l. n. 199/2025. Si tratta della possibilità di riscuotere la parte delle rate maturate e non ancora prelevate della rendita a durata definita.
([13]) Cfr. art. 11, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall'art. 1, comma 201, lett. *b*, n. 2, della l. n. 199/2025.
([14]) Comma così modificato dall'art. 1, comma 201, lett. *c*, della l. n. 199/2025.
([15]) P. GREMIGNI, *op. cit.* L'A. ricorda che il raggiungimento dell'importo soglia deve essere accompagnato dal contestuale conseguimento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva richiesta dalla legge.

La legge di bilancio 2026, dunque, cancella con un colpo di spugna una tra le più rilevanti novità apportate dalla legge n. 207/2024 ([16]).
Di quella che era apparsa agli occhi dei commentatori una scelta legislativa "audace" ([17]), nonostante i dubbi e le difficoltà applicative ([18]) manifestate nei confronti di una formale apertura del sistema previdenziale pubblico a quello della previdenza privata, non rimane che la prospettiva teorica di uno strumento che non ha trovato modo di essere applicato.
La mancata emanazione dell'atteso decreto interministeriale ([19]) è dovuta, presumibilmente, alle difficoltà incontrate dal legislatore nel dare attuazione ad un complesso meccanismo operativo in grado – da un lato – di garantire il rispetto della prerogativa obbligatoria del primo pilastro e quella dell'adesione volontaria riservata al secondo e – dall'altro – di agevolare il loro utilizzo combinato per colmare il divario tra il livello della pensione obbligatoria e il valore minimo richiesto per l'accesso al trattamento.
Pertanto, l'abolizione del comma 7-*bis* dell'articolo 24, decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ha eliminato la possibilità ([20]) per i lavoratori integralmente contributivi, ossia coloro che possono far valere il primo accredito a decorrere dal primo gennaio 1996, di richiedere anche il computo del valore teorico di una o più rendite erogate da forme di previdenza complementare cui essi avessero aderito, ai fini del conseguimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Inoltre, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 24, decreto-legge n. 211/2011, travolge la necessità, per l'assicurato che decida di sommare l'ammontare mensile della prima rata di pensione base e il valore teorico delle prestazioni di rendita della previdenza complementare, di

([16]) Tra i primissimi commentatori P. GREMIGNI, *op. cit.*; A. CHIARALUCE, *Pensioni: cosa cambia dal 2026*, in *DPL*, 2026, n. 3.
([17]) Si consenta il rinvio a M.C. DEGOLI, *Novità, proroghe e modifiche della legge di bilancio 2025 alla materia pensionistica*, in D. GAROFALO, A. OLIVIERI (a cura di), *La manovra previdenza-lavoro 2025. Commentario alle leggi n. 203/2024 e n. 207/2024*, ADAPT University Press, 2025, tomo II, p. 365.
([18]) P. SANDULLI, *Prime riflessioni sul secondo welfare nella legge di bilancio 2025*, in *www.mefop.it*, 13 gennaio 2025.
([19]) Cfr. art. 1, comma 182, l. n. 207/2024.
([20]) Cfr. circ. Inps 25 febbraio 2026, n. 19. L'Istituto previdenziale precisa che l'abrogato comma 7-*bis* non è applicabile neanche nei casi in cui l'assicurato abbia già fatto richiesta, nella domanda di pensione, di avvalersi della possibilità di computare, ai soli fini del conseguimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale previsto per l'accesso alle menzionate prestazioni, anche il valore teorico di una o più rendite erogate da forme di previdenza complementare per raggiungere l'importo soglia richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

raggiungere il requisito contributivo effettivo di 25 anni ([21]), anziché quello ventennale per l'accesso "ordinario" alla pensione anticipata.
L'intervento, così come è stato elaborato dal legislatore, fa venire meno la prima elaborazione – seppur teorica – di uno strumento di raccordo funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, concepito per ampliare gli spazi di flessibilità in uscita per i lavoratori caratterizzati da carriere contributive discontinue, ma titolari di un significativo montante nel secondo pilastro. Questa decisione – pur coerente con la logica complessiva della manovra, che segna l'abbandono delle forme "speciali" di accesso anticipato alla pensione – assume un inequivoco significato di chiusura rispetto alla prospettiva del cumulo tra i due pilastri, sancendo il ripristino dell'originaria funzione integrativa del reddito pensionistico riservata alla previdenza complementare.

3. Considerazioni finali

Da un profilo sistematico, l'abrogazione dell'opzione integrativa operata dall'articolo 1, comma 195, della legge n. 199/2025 rappresenta un deciso passo indietro rispetto alla strategia di integrazione dei due pilastri del sistema pensionistico. A poco più di 12 mesi dall'introduzione di un meccanismo in grado di far dialogare previdenza obbligatoria e previdenza complementare – consentendo di sommare alla prestazione pubblica la rendita del fondo pensione ai fini del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata contributiva – si è tornati all'architettura originale. Da un lato, il sistema pubblico torna a verificare autonomamente il requisito dell'importo minimo sulla base della sola prestazione obbligatoria; dall'altro, la previdenza complementare è ricondotta alla sua funzione tipica di integrazione del trattamento pensionistico, senza più assolvere al ruolo strumentale di accesso alla prestazione di vecchiaia che le era stato attribuito.
Sebbene sul piano della policy, come osservato dalla dottrina ([22]), la soppressione degli strumenti di pensionamento anticipato più onerosi ([23]) per le casse pubbliche risponda alla volontà di rientrare dalla procedura di infrazione UE ([24]) per

([21]) Cfr. art. 1, comma 183, l. n. 207/2024. Il legislatore aveva programmato – con decorrenza 2030 – un ulteriore incremento di 5 anni dell'anzianità contributiva effettiva, per un totale di 30 anni di contribuzione.
([22]) M. JESSOULA, *"Boulevard of broken dreams": le pensioni nella legge di Bilancio 2026*, in *Politiche Sociali*, 2026, n. 1.
([23]) Il riferimento è all'eliminazione di "Opzione donna" e di "Quota 103".
([24]) Cfr. decisione del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 2024, n. 2124, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia, adottata ai sensi dell'art. 126, § 6, TFUE, e raccomandazione

deficit eccessivo, l'abrogazione dell'opzione integrativa rivela, in filigrana, la vera direzione della strategia legislativa: non il coordinamento strutturale dei due pilastri, bensì il trasferimento del peso della sostenibilità finanziaria sul secondo pilastro, di cui si intende incrementare forzosamente l'adesione per compensare i bassi assegni pensionistici che attendono le future generazioni di lavoratori. Con questa scelta, non solo si torna al passato, ma si rinuncia definitivamente alla prospettiva di avviare una progressiva ristrutturazione dell'architettura pensionistica verso un sistema duale capace di operare in modo coordinato.
In questo modo, le criticità strutturali del sistema – «lungo le dimensioni dell'adeguatezza e dell'equità» ([25]) del trattamento di quiescenza – rimangono integralmente irrisolte. I lavoratori che hanno subito, o continuano a subire, carriere frammentate, bassi salari, discontinuità contributiva e un mercato del lavoro strutturalmente flessibile difficilmente disporranno delle risorse necessarie per aderire alla previdenza complementare e accumulare un montante adeguato. Il legislatore sembra aver optato per la soluzione più conveniente sul piano della sostenibilità del sistema – ritardare l'accesso alla quiescenza e prolungare la vita attiva degli assicurati – senza tuttavia affrontare il nodo di fondo: garantire un'adeguata protezione previdenziale anche a chi, per ragioni economiche, non è nelle condizioni di alimentare un fondo pensione. Il sistema previdenziale, in definitiva, non riesce ancora a fornire risposte strutturali adeguate a chi si trova ai margini della capacità contributiva.

4. Bibliografia

BONATI G. (2026), *Previdenza complementare e Tfr: le novità dalla legge di bilancio 2026*, in *GLav*, n. 2, pp. 17-23

CAZZOLA G. (2026), *I dubbi rimasti dopo le mosse sulla previdenza complementare*, in *www.ilsussidiario.net*, 6 gennaio

del Consiglio del 26 luglio 2024, volta a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Italia, ai sensi dell'art. 126, § 7, TFUE.

([25]) M. JESSOULA, *op. cit.* L'A. analizzando il problema dell'adeguatezza e dell'equità tanto nelle condizioni di accesso alla pensione, quanto all'importo dell'assegno pensionistico, fa riferimento al "trilemma dell'adeguatezza" ed al "trilemma della sostenibilità". Con queste espressioni l'A. si riferisce alla necessità di combinare tra loro, nel "trilemma dell'adeguatezza", «i) pensioni adeguate per i lavoratori; ii) efficace protezione contro la povertà per i pensionati con pochi (o nessun) versamenti contributivi, a iii) età di pensionamento "congrue". Parallelamente, il "trilemma della sostenibilità" richiede di bilanciare i) sostenibilità economico-finanziaria, ii) sostenibilità sociale, iii) sostenibilità politica» (p. 163).

CAZZOLA G. (2026), *Le pensioni che oggi sono pari al l'81,5% dell'ultima retribuzione scenderanno al 64,8% nel 2060: è ora di aprire gli occhi*, in *www.firstonline.info*, 16 febbraio

CHIARALUCE A. (2026), *Pensioni: cosa cambia dal 2026*, in *DPL*, n. 3, pp. 181-185

DEGOLI M.C. (2025), *Novità, proroghe e modifiche della legge di bilancio 2025 alla materia pensionistica*, in D. GAROFALO, A. OLIVIERI (a cura di), *La manovra previdenza-lavoro 2025. Commentario alle leggi n. 203/2024 e n. 207/2024*, ADAPT University Press, tomo II

GHEIDO M.R. (2026), *Legge di Bilancio 2026: lavoro, previdenza e fisco*, in *DPL*, n. 3, pp. 155-162

GREMIGNI P. (2026), *Legge di bilancio 2026, le novità per pensioni e previdenza*, in *GLav*, n. 2, pp. 50-56

JESSOULA M. (2026), *"Boulevard of broken dreams": le pensioni nella legge di Bilancio 2026*, in *Politiche Sociali*, n. 1, pp. 161-166

MAGNANI M. (2026), *TFR e previdenza complementare: considerazioni sulle novità 2026*, in *GLav*, n. 6, pp. 9-16

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2025), *Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario*, Rapporto n. 26, Nota di aggiornamento

ROCCO G. (2026), *Previdenza complementare: nuove regole*, in *DPL*, n. 3, pp. 194-198

SANDULLI P. (2025), *Prime riflessioni sul secondo welfare nella legge di bilancio 2025*, in *www.mefop.it*, 13 gennaio